

## ART. 1490 COD. CIV.

• In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha natura irrevocabile la scelta dell'azione di risoluzione, proposta dal compratore in via principale rispetto alla domanda di riduzione del prezzo, tenuto conto che - in considerazione del riferimento ai vizi di cui all'art. 1490 contenuto nell'art. 1492 c.c. - identici sono i presupposti per l'accoglimento delle due azioni. Ne consegue che, disattesa la domanda di risoluzione per l'inesistenza dei vizi di cui all'art. 1490 c.c., non è accoglibile la domanda di riduzione del prezzo basata sugli stessi vizi, formulata dal compratore in via subordinata. — **Cass. II, sent. 1434 del 27-1-2004.**

• In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva — sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziosamente tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o «per facta concludentia»), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva. — **Cass. Sez. Un., sent. 13294 del 21-6-2005**

• In tema di compravendita, qualora la «res tradita» sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente a un genere diverso, ricorre l'ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di «aliud pro alio», che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.. (La S.C., nel cassare la sentenza di merito, ha ritenuto che ricorresse, nella specie, la vendita di «aliud pro alio», avendo il venditore consegnato due pitture da cavalletto in luogo dei due affreschi oggetto della pattuizione, beni che soddisfano peculiari esigenze estetiche, in quanto appartenenti a un genere pittorico unico e aventi valore venale superiore). — **Cass. II, sent. 686 del 16-1-2006**

• Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di «aliud pro alio» che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della «res» venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un'azione di risarcimento danni relativi ai vizi di una fornitura di pannelli in grigliato pressato preverniciato, aveva escluso che la fornitura di detta merce integrasse la consegna di «aliud pro alio», con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 cod. civ., atteso che la venditrice non aveva mai conosciuto le particolari prescrizioni del rapporto intercorso fra l'acquirente e la società committente, mentre, d'altra parte, non poteva ritenersi l'appartenenza della cosa ad un genere del tutto diverso ovvero che la presenza dei difetti fosse di tale natura da non consentire l'assolvimento della funzione concreta del bene presa in esame dai contraenti). — **Cass. II, sent. 5202 del 7-3-2007**

• La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti cod. civ. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il

cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima — cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno — impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato — il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto — una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. — **Cass. III, sent. 23060 del 30-10-2009**

Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico – sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un'azione di risarcimento danni relativi ai vizi di una fornitura di pannelli in grigliato pressato preverniciato aveva escluso che la fornitura di detta merce integrasse la consegna di aliud pro alio, con la conseguente applicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 c.c., atteso che la venditrice non aveva mai conosciuto le particolari prescrizioni del rapporto intercorso fra l'acquirente e la società committente, mentre, d'altra parte, non poteva ritenersi l'appartenenza della cosa ad un genere del tutto diverso ovvero che in presenza dei difetti fosse di tale natura da non consentire l'assolvimento della funzione concreta del bene presa in esame dai contraenti). **Cass, sez. II, 18 maggio 2011, n.10916**

#### **Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 19702/12**

L'impegno del venditore all'eliminazione dei vizi, accettato dal compratore, fa sorgere il corrispondente diritto, che è soggetto alla prescrizione decennale, mentre i diritti alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto restano soggetti alla prescrizione annuale.

#### **VENDITA E GARANZIA DEI VIZI: NOVAZIONE E PRESCRIZIONE ANNUALE Cass. Civ. SS.UU. 19702/2012**

Si prende in esame una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili depositata in data 13 novembre 2012, numero 19702, relativa al tema della compravendita e la conseguente garanzia per i vizi.

Il fatto, in breve: con sentenza del 13 aprile 2005 il Tribunale di Bari - adito dalla società alienante di un bene (Sigma) nei confronti dell'acquirente (Gamma) - condannò quest'ultima a pagare all'attrice il corrispettivo residuo della vendita; il Tribunale respinse le riconvenzionali di riduzione del prezzo, di risarcimento dei danni e di condanna dell'altra parte a riparare il bene, tutte domande formulate nel presupposto che in esso fossero presenti vizi di funzionamento.

La soccombente impugna il provvedimento del Giudice di prime cure, ma la decisione viene confermata dalla Corte d'Appello di Bari che rigetta il gravame, ritenendo prescritto ex articolo 1495 c.c. il diritto di garanzia fatto valere dalla ditta Gamma ed escludendo la vendita *aliud pro alio*.

La società da ultimo citata propone subitaneamente ricorso in Cassazione e la ditta Sigma si difendeva con controricorso.

I giudici di Piazza Cavour riportano in parte il fatto: il venditore (Sigma) aveva ricevuto la denuncia del compratore relativa alla sussistenza di vizi della cosa venduta e, conseguentemente, si era impegnato con il consenso della controparte all'eliminazione dei vizi così da non far sussistere il proprio inadempimento.

E' accaduto poi che, a tale impegno, non fossero seguiti adempimenti e così il diritto di garanzia annuale previsto dall'articolo 1495 c.c. si è prescritto in modo irrimediabile.

Controparte sostiene che l'accordo stragiudiziale raggiunto per la eliminazione dei vizi è da considerare accordo novativo del precedente contratto di compravendita e pertanto, per esso e per i diritti conseguenti, il termine di prescrizione spiri in 10 anni.

Questo termine più lungo si estenderebbe anche all'originario diritto di garanzia del compratore.

Per la soluzione di tale questione di massima, reputata di particolare importanza, la II sezione della Corte di Cassazione con ordinanza del 26 marzo 2012 ha prospettato l'opportunità dell'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, che è stata disposta dal Primo Presidente.

Ecco il disposto dei giudici supremi:

La giurisprudenza di legittimità è stata per anni orientata in modo univoco nel senso di ritenere che l'impegno del venditore a riparare il bene implica il riconoscimento del vizio da cui il bene è affetto e impedisce la decadenza di cui soffre il compratore a norma dell'articolo 1495 c.c.

Tale obbligazione assunta sarebbe stata autonoma e distinta dalla garanzia: "il consenso del compratore fa sorgere, pertanto, un nuovo e differente diritto, la cui prescrizione non è disciplinata dalla norma suindicata e si compie pertanto nel termine di dieci anni" (ex multis Cass. Civ. 6089/2000, ma anche similmente Cass. 13294/2005; 747/2011).

Da questi precedenti, l'attuale collegio ritiene di doversi discostare.

Questo il ragionamento dei Giudici: "il contenuto dell'obbligazione "di garantire il compratore da vizi della cosa" che è tra le obbligazioni principali del venditore, è precisato dagli artt. 1492, 1493 e 1494 che attribuiscono al compratore la facoltà di domandare a sua scelta la risoluzione ovvero la riduzione del prezzo, sia la restituzioni che i rimborsi o, da ultimo, il risarcimento del danno, salvo che il venditore non provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa."

Tutte le norme citate chiariscono e chiudono il quadro normativo che pone il venditore in uno stato di simile "soggezione" esposto a qualsivoglia iniziativa del compratore.

Con la diversa obbligazione di fare che egli assume impegnandosi ad eliminare i vizi della cosa non dà luogo all'estinzione per novazione della garanzia apprestata dalle norme previste dal 1490 e seguenti.

Non influisce, pertanto, sulla sua disciplina e non trasforma da annuale a decennale il termine di prescrizione previsto dal 1495 c.c. che non può essere modificato come dispone chiaramente l'articolo 2936[1] c.c.

L'ulteriore diritto che il compratore acquisirebbe è soggetto sì alla prescrizione decennale, in quanto estraneo alla disciplina di cui all'articolo 1490 c.c., ma proprio perché cosa diversa, gli altri diritti (riduzione, risoluzione) restano soggetti alla prescrizione annuale.

La nuova obbligazione è infatti ricognizione dei vizi e accordo per la loro eliminazione, dunque, non fa parte e non accede alle altre azioni che, pertanto, rimangono soggette alla prescrizione di solo un anno.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari.

## ART. 1492 COD. CIV.

- Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l'autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. — **Cass. III, sent. 11612 del 31-5-2005**
- In tema di compravendita, l'impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all'uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva — sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell'originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all'art. 1495 cod. civ., ai fini dell'esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziosamente tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espreso o «per facta concludentia»), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l'originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l'impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva. — **Cass. Sez. Un., sent. 13294 del 21-6-2005**
- In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero - determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati all'attore - proposta da una società vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi). — **Cass. II, sent. 11410 del 8-5-2008**
- Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione all'acquisto di un'area fabbricabile in vista della costruzione di un supermercato, risultata occupata da un'ingente quantità di rifiuti solidi - aveva provveduto a ridurre il prezzo di acquisto in misura pari al costo sopportato dalla società acquirente per la bonifica del sottosuolo dalla discarica). — **Cass. II, sent. 12852 del 21-5-2008**
- In tema di compravendita, l'azione di risoluzione per i vizi della cosa venduta non presuppone l'esistenza della colpa dell'alienante, contrariamente alla diversa ipotesi dell'azione di risarcimento dei danni, nella quale l'art. 1494 cod. civ. presuppone la colpa del venditore ponendo a suo carico una presunzione di conoscenza dei vizi. — **Cass. II, sent. 14665 del 3-6-2008**
- La trasformazione, da parte del compratore, della cosa acquistata, con conseguente obiettiva impossibilità di restituirla, non è di per sé sufficiente a precludergli l'azione di risoluzione contrattuale per vizi ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, cod. civ., occorrendo, a tal

fine, che quel comportamento evidenzi univocamente che l'acquirente, cosciente dei vizi, abbia inteso accettare la cosa, così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo; tanto vale a maggior ragione con riguardo all'azione di risarcimento dei danni di cui all'art. 1494 cod. civ., che é azione distinta da quella di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 cod. civ., non soggetta, quindi, alle preclusioni di cui al terzo comma di tale articolo, ma solo alla decadenza e alla prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ.. — **Cass. II, sent. 14665 del 3-6-2008**

- In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno — convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria — aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato). — **Cass. II, sent. 17688 del 29-7-2009**

#### **ART. 1494 COD. CIV.**

- In tema di vendita, la riconoscibilità del vizio (equiparata alla conoscenza) esclude il sorgere della garanzia cosicché l'acquirente non può ottenere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né, conseguentemente, il risarcimento del danno previsto dall'art. 1494 cod. civ.. Il giudizio sulla conoscibilità del vizio costituisce apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e logicamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità. — **Cass. II, sent. 3644 del 16-2-2007**

- L'azione di risarcimento dei danni proposta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., dall'acquirente non si identifica né con le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 cod. civ., né con l'azione di esatto adempimento. Infatti, mentre la garanzia per evizione opera anche in mancanza della colpa del venditore, onde eliminare, nel contratto, lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali determinato dall'inadempimento del venditore, l'azione di risarcimento danni che presuppone di per sé la colpa di quest'ultimo, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente, non solo quindi a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene. Da ciò consegue, fra l'altro, che tale azione si rende ammissibile in alternativa ovvero cumulativamente con le azioni di adempimento in via specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. — **Cass. II, sent. 5202 del 7-3-2007**

- Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione redibitoria e dell'azione risarcitoria conseguente all'inadempimento, decorre dalla data della consegna e non può farsi coincidere con la data di stipula del contratto in mancanza della prova della coincidenza temporale tra le due date, spettando a chi eccepisce la prescrizione l'onere della prova in ordine alla individuazione temporale del «dies a quo». — **Cass. II, sent. 2797 del 6-2-2008**

- In tema di vizi della cosa venduta, la disposizione dell'art. 1494 cod. civ. trova applicazione anche nel campo della grande distribuzione ovvero della rivendita di prodotti industriali di massa, sicché il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a

verificare lo stato e qualità della merce ed a controllare in modo adeguato l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della merce stessa, tenendo conto in tale ipotesi che i doveri professionali del rivenditore, se non possono includere l'effettuazione di indagini e riscontri assidui su ogni singolo prodotto, impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione o conservazione. (Fattispecie nella quale è stata riconosciuta la responsabilità per vizi della cosa in capo ad un soggetto che aveva venduto ad azienda operante nel settore del confezionamento di mangime nel settore zootecnico, prodotti minerali importati dalla Cina in cui era contenuto un quantitativo di piombo e cadmio in quantità tale da essere pericoloso per la salute del bestiame e di coloro che avessero consumato le carni). — **Cass. II, sent. 6007 del 5-3-2008**

• Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione all'acquisto di un'area fabbricabile in vista della costruzione di un supermercato, risultata occupata da un'ingente quantità di rifiuti solidi - aveva provveduto a ridurre il prezzo di acquisto in misura pari al costo sopportato dalla società acquirente per la bonifica del sottosuolo dalla discarica). — **Cass. II, sent. 12852 del 21-5-2008**

• La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti cod. civ. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima — cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno — impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inadatta all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato — il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto — una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. — **Cass. III, sent. 23060 del 30-10-2009**

#### **ART. 1497 COD. CIV.**

• In tema di compravendita, qualora la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita — in quanto, appartenendo a un genere diverso, si riveli del tutto inadatta ad assolvere la destinazione economico — sociale del bene venduto — ricorre l'ipotesi non della mancanza delle qualità promesse ma della consegna di «aliud pro alio», che dà luogo a un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che ricorresse la vendita di «aliud pro alio», avendo il venditore consegnato dei macchinari diversi per modello, provenienza e prestazioni da quelli pattuiti). — **Cass. II, sent. 14586 del 30-7-2004**

• In tema di vendita, è configurabile la consegna di «aliud pro alio» non solo quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, come nell'ipotesi in cui il veicolo venduto rechi un numero di telaio diverso da quello indicato sulla carta di circolazione. — **Cass. II, sent. 9227 del 4-5-2005**

• La vendita di «aliud pro alio» (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 cod. civ., la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. — **Cass. II, sent. 7561 del 30-3-2006**

• In tema di vendita, è configurabile la consegna di "aliud pro alio" non solo quando la cosa consegnata è completamente difforme da quella contrattata, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che la rendano inservibile, ovvero risulti compromessa la destinazione del bene all'uso che abbia costituito elemento determinante per l'offerta di acquisto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricompreso in tale istituto la consegna, da parte di un concessionario, di un veicolo poi sottoposto a sequestro penale in quanto munito di un motore rubato). — **Cass. II, sent. 26953 del 11-11-2008**

• La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 e seguenti cod. civ. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 cod. civ. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima — cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno — impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 cod. civ., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato — il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto — una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita. — **Cass. III, sent. 23060 del 30-10-2009**

**Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 21 novembre 2012, n. 20557.**

Se il climatizzatore non risponde alle caratteristiche pattuite il contratto è risolto.

La massima:

La vendita di "aliud pro alio" configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta

l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Pertanto, la qualificazione dell'una o dell'altra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configurata la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). L'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all'art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regime di decadenza e prescrizione stabilito dall'art. 1495 c.c.

Suprema Corte di Cassazione  
sezione II  
sentenza del 21 novembre 2012, n. 20557

Svolgimento del processo:

D.M.M. , con atto notificato il 15.11.1996 proponeva opposizione al decreto ing. n. 2322/95 con il quale il Pretore di Catania gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 12.000.000 oltre accessori, in favore dell'istante G.P. Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa, stante l'inidoneità dell'impianto di climatizzazione fornito dal P. a soddisfare le proprie esigenze, per cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto ed in via riconvenzionale, la condanna dello stesso P. alla restituzione della somma di L. 3.000.000 già versata. Si costituiva G.P. chiedendo il rigetto dell'opposizione; il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4125/01 del 9.11.2001 rigettava sia l'opposizione a decreto ing. che la domanda riconvenzionale del D.M. , che condannava al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il D.M. , deducendo, in specie, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ricondotto il vizio sollevato dall'opponente alla fattispecie della mancanza della qualità promesse, mentre invece avrebbe dovuto inquadrarla nell'ipotesi di consegna di aliud pro alio. Resisteva l'appellato instando per il rigetto dell'impugnazione e l'adita Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 173/05 depos. in data 17.02.2005, in riforma dell'appellata decisione, revocava il provvedimento monitorio opposto, e in accoglimento della riconvenzionale del D.M. , dichiarava risolto il contratto di compravendita del condizionatore per mancanza delle qualità promesse, con le consequenziali dovute reciproche restituzioni, e la condanna del D.M. a restituire al P. il macchinario in questione e dello stesso P. a versare a controparte la somma di Euro 1.549,37, con gli interessi legali. La corte riteneva che le parti avessero concordato non solo le caratteristiche tecniche del climatizzatore ma anche le sue specifiche dimensioni, atteso che l'unità esterna andava installata a parete (e non a terra) e quella interna nell'intercapedine esistente tra il soffitto e il controsoffitto del locale.

Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il P. sulla base di n. 2 censure. Resiste con controricorso il D.M. che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ” in relazione all'art. 360, II co. n. 3 e 5 c.p.c.” nonché l'insufficiente o contraddittoria motivazione. Deduce che il giudice a quo nel dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per mancanza della qualità promessa ai sensi dell'art. 1497 c.c. era andato oltre i limiti della domanda formulata dall'opponente che era diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio. La Corte distrettuale pertanto, in ossequio del principio dettato dall'art. 112 c.p.c. avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per consegna di aliud pro alio, valutando oltretutto che l'appellante a sostegno della sua domanda aveva invocato l'applicazione del rimedio generale previsto dall'art. 1453 c.c. e non già quello di cui all'art. 1457 c.c.

La doglianza non ha fondamento.



Giova premettere che l'erroneo richiamo all'art. 360 n. 3 c.p.c. invece del n. 4 (il vizio di nullità della sentenza), come eccepito dal controricorrente, non comporta l'inammissibilità del motivo : l'erronea indicazione della disposizione di legge che si assume violata non comporta infatti l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum" (Cass. n. 12929 del 04/06/2007).

*Ciò posto, secondo questa S.C., la vendita di "aliud pro alio" configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento; nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass. n. 7561 del 30/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 686 del 16/01/2006). Ora la qualificazione dell'una o dell'altra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configurata la pretesa violazione di legge (art. 112 c.p.c.). D'altra parte va rimarcato che l'ipotesi di cui all'art. 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all'art. 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regime di decadenza e prescrizione stabilito dall'art. 1495 c.c.(art. 1497, u. co. c.c.).*

Passando al 2 motivo, con esso il si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1497 c.c., nonché il vizio di motivazione. Si tratta della questione relativa al montaggio ed alle dimensioni del climatizzatore in rapporto alle caratteristiche del locale cui era destinato che ad avviso del ricorrente, contrariamente all'opinione del giudice distrettuale, le parti non avevano pattuito, tant'è che non vi era nel contratto alcun richiamo al posizionamento delle due unità della macchina nel locale. Si tratterebbe in sostanza di una semplice compravendita che non prevede servizi aggiuntivi, per cui esso P. aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione attraverso la mera fornitura dell'apparecchiatura.

La doglianza non è fondata essendo evidente che la stessa si risolve in una censura di merito, che riguarda la valutazione delle prove acquisite, come tale incensurabile in questa sede di legittimità, stante la corretta motivazione della sentenza.

Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese.

Depositata in Cancelleria il 21.11.2012